

L'azione risarcitoria "diretta" ex art.149 C.d.A. deriva dalla legge. La polizza rileva solo per l'identificazione del soggetto tenuto al risarcimento, con esclusione di franchigie, scoperti o altre limitazioni contrattuali.

Così la sentenza n.915 del 23/01/2020 del Giudice di pace di Bologna pubblicata di seguito al commento dell'avv. Giorgio Bacchelli.

Siamo da tempo abituati a leggere sentenze che, in fattispecie del tutto uguali o molto simili, decidono in maniera diversa e spesso opposta.

Di recente la cronaca ha evidenziato un episodio del genere avvenuto al Tribunale di Pesaro. Sono state denunciate penalmente una cinquantina di famiglie, per avere mandato a scuola i propri figli senza avere ottemperato all'obbligo della vaccinazione.

Un gruppo di tali procedimenti è stato affidato ad un magistrato (GIP) e il restante gruppo è stato affidato ad un altro GIP.

E' avvenuto (come la cronaca ha pubblicato) che uno dei due magistrati ha dichiarato il non luogo a

procedere, mentre l'altro magistrato ha rinviato a giudizio gli indagati affidati alla sua cognizione...

Il giurista, di fronte ad episodi del genere (soprattutto se è un avvocato), non può non sussultare, sia per l'incongruenza comportamentale dei Giudici stessi, sia per la mancanza di coordinamento nell'ambito dell'Ufficio giudiziario in cui è stata partorita tale situazione "scandalosa".

Ma episodi analoghi avvengono anche in altre aule giudiziarie e Bologna, città in cui opera il sottoscritto, non fa certamente eccezione. Ci riferiamo non soltanto alla giustizia civile dei Tribunali, ma anche a quella dei Giudici di Pace.

Recentemente si è posto il problema (per la verità la questione è già “*sub judice*” da alcuni anni), della operatività o meno delle clausole contrattuali di polizza che prevedono franchigie, scoperti o altre clausole del genere, allorché viene esperita dal danneggiato la cosiddetta “procedura di risarcimento diretto”, siccome prevista dall’art. 149 del C.d.A.

Il danneggiato in base a tale norma può agire direttamente nei confronti del proprio assicuratore di responsabilità civile ed è sorto il dubbio che tale azione risarcitoria dia luogo alla possibilità (almeno teorica) che eventuali clausole della polizza limitative del risarcimento (come le franchigie, gli scoperti o altro), possano rilevare.

Il dubbio che potrebbe sorgere è il seguente: se l’azione risarcitoria viene svolta dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, identificato ovviamente attraverso la polizza stipulata in precedenza relativamente alla vettura, le clausole contrattuali che limitano l’entità del risarcimento sono eccipibili all’assicurato-danneggiato medesimo?

La risposta affermativa è stata fin da principio caldeggiata ovviamente da alcune compagnie di assicurazione e qualche giudice ha ritenuto di farla propria.

Il ragionamento è però giuridicamente viziato alla base, come ha opportunamente evidenziato la Cassazione in varie decisioni, che hanno ormai risolto ogni dubbio interpretativo. La Cassazione ha più volte ripetuto che l’azione del risarcimento diretto prevista dall’art. 149 C.d.A. deriva dalla legge e non da una polizza assicurativa. E se deriva dalla legge evidentemente prescinde dal clausolario di polizza, assolutamente irrilevante. Ma come viene inteso in tali casi il rapporto tra il danneggiato e il proprio assicuratore? Semplicemente nel senso che la polizza si limita ad identificare il soggetto legittimato passivamente all’azione risarcitoria, cioè il soggetto debitore del risarcimento. Nient’altro. Identificato il soggetto passivo, non vi sono clausole contrattuali che possano rilevare.

Ciò detto, sentenze di segno totalmente opposto l’una all’altra ne abbiamo anche avanti ai Giudici di Pace di Bologna. Il Giudice di Pace dott. Pederzoli ha accolto l’eccezione formulata dalla compagnia di assicurazione dello stesso danneggiato, che eccipiva l’esistenza di una franchigia di 100 euro. La sentenza (la n. 1974/2019) ha respinto l’azione esperita col risarcimento diretto, e ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese processuali.

Ma il Giudice di Pace di Bologna dott.ssa Trincanato (collega del precedente!) ha affermato esattamente il principio opposto, ponendosi in perfetta linea con l’interpretazione dettata dalla Cassazione. La motivazione della sentenza è un esempio di applicazione delle norme in maniera legittima con preciso riferimento anche ai precedenti giurisprudenziali conformi. Siamo ovviamente abituati, noi giuristi, alle oscillazioni giurisprudenziali; ma in relazione a certe norme di legge, quando un Giudice si trova di fronte ad una giurisprudenza consolidata (e mi riferisco soprattutto alla giurisprudenza della Cassazione), giudicare diversamente costituisce un lavoro di fantasia decisamente criticabile, significa commettere delle sbavature giudiziali gravi e in certi casi addirittura irreparabili, anche se gli importi sono (fortunatamente) esigui. Basti pensare, ad esempio, al fatto che una sentenza del Giudice di Pace che decida per un valore della controversia inferiore a € 1.100 (v. art. 113 c.p.c., secondo comma), non può essere appellata (v. art. 339 c.p.c., secondo comma) ma è solo ricorribile per Cassazione. Ma v’è di più: infatti la Cassazione in questi casi non giudica semplicemente valutando la illegittima applicazione di norme di legge, ma si limita a verificare se vi sono state violazioni di norme di rango costituzionale o di principi generali, come previsto dagli artt. 113 e 339 c.p.c.

Oltre al danno, per il povero danneggiato che ha subito tale tipo di sentenza, anche la beffa di non potere impugnare la sentenza con un normale appello.

Avv. Giorgio Bacchelli
Foro di Bologna

Segue sentenza n.915 del 23/01/2020 del Giudice di Pace di Bologna

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Avv. Stefania Trincanato

Della I sezione civile ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2081/2018

Ruolo Generale

promossa da

GABRIELA,
elettivamente domiciliata in Bologna, Via
Solferino n. 15, presso e nello Studio degli
avv.ti Giorgio Bacchelli e Patrizia Antonucci
, che la rappresentano e difendono, come da
mandato a margine dell'atto di citazione.

- ATTORE -

CONTRO

VITTORIA, residente in Castello
D'Argile (BO), via A. Rizzoli n. 4

-CONVENUTO CONTUMACE-
AXA GLOBAL DIRECT SyR S.A.U., in
persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in
Bologna, via de' Celestini n. 3, presso lo
Studio dell'avv. Giovanni Pennica, che la
rappresenta e difende, unitamente all'avv.
Carlo Vaira, giusta procura alle liti allegata
alla comparsa di costituzione

- CONVENUTA-

SENT:

9/5/2020

CR.:

1733/2020

R.G.: 2081/2018

REP.:

SPED.: 29.10.2019

DEP.: 23.01.2020

PUBBL.:

26 MAG. 2020'

OGGETTO: risarcimento
danni

OGGETTO : Risarcimento danni da circolazione stradale

CONCLUSIONI

- Come da verbale del 29.10.2019, il cui contenuto si intende qui trascritto, la parte precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel proprio atto introduttivo del giudizio ed ai successivi atti, nonché a tutte le richieste , eccezioni e deduzioni formulate nei verbali di causa.

FATTO

- Si premette che la presente sentenza viene redatta in osservanza degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att c.p.c. , come modificati dalla Legge n. 69/09 , e, pertanto, in assenza dello svolgimento del processo, con l'esposizione succinta delle ragioni di fatto e di diritto , e con la trattazione da parte del giudicante delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione , dovendosi ritenere assorbite e non semplicemente omesse quelle non trattate da quanto considerato fondato dal giudice

A) In fatto, la sig.ra Tirila Roxana- Gabriela conveniva in giudizio la sig.ra Brescia Vittoria e la Axa Global Direct SyR S.A.U. (di seguito Axa) , per sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali, subiti nell'incidente stradale avvenuto in data 13.09.2017, in corrispondenza della rotatoria Benedetto Croce, con direzione Casalecchio - Bologna .

Sosteneva parte attrice che, nelle menzionate circostanze di luogo e di tempo, la propria autovettura Ford Fiesta tg. EX⁹ , condotta dalla sig.ra Maria, mentre era ferma per esigenze di traffico, veniva tamponata dal veicolo Peugeot 206, tg. BN2⁵ condotto dalla sig.ra Vittoria, che non osservava la prescritta distanza di sicurezza .

A seguito del sinistro, le parti coinvolte predisponavano il CID allegato, da cui risultava l'esclusiva responsabilità in capo alla sig.ra B¹

I danni riscontrati sul veicolo attoreo ammontavano ad €. 3.270,00 , come da fattura allegata, oltre alla spesa di €. 146,40, per il noleggio di un'auto sostitutiva.

In sede stragiudiziale, la Axa provvedeva a risarcire all'attrice la somma di €. 2.736,00 , decurtando del 30% quanto richiesto, in applicazione della penale contrattualmente stabilita, in caso di riparazione dell'auto presso una Carrozzeria non convenzionata , come nel caso di specie.

Parte attrice , ritenendo illegittima la predetta decurtazione , chiedeva il risarcimento integrale del danno.

Si costituiva la Axa, la quale rilevava la legittimità della clausola di pagamento del danno in forma specifica e della penale , in caso di inosservanza all'obbligo di far riparare il veicolo da una Carrozzeria non convenzionata, che non doveva considerarsi vessatoria, ma frutto della libera disponibilità delle parti, a fronte di uno sconto del premio assicurativo.

Per tale motivo, ribadiva la congruità della somma versata *ante causam*, pari ad €. 2.289,00 (30% della fattura) , oltre ad €. 146,40 per il noleggio dell'auto sostitutiva ed €. 300,00 per le spese stragiudiziali , che erano state, quindi, già liquidate, e chiedeva, quindi, il rigetto della domanda avanzata.

DIRITTO

B) In diritto.

Parte convenuta oppone alla attrice la condizione del contratto assicurativo, intercorso tra le parti, che prevede , a fronte di una riduzione del premio r.c. auto, l'applicazione della clausola di risarcimento in forma specifica, la cui inosservanza , attraverso la violazione dell'impegno di far riparare il veicolo da una Carrozzeria convenzionata, comporta una penale del 30% sul danno da liquidare.

Secondo la Axa, tale clausola non sarebbe vessatoria, ai sensi dell'art. 1342 c.c., e sarebbe pienamente efficace tra le parti in ipotesi di indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A., con compensazione tra le poste di dare ed avere.

A sostegno della indicata interpretazione, allega la decisione della Suprema Corte n. 11757/2018 , che attesta la legittimità di quanto sopra.

Dalla disamina della decisione indicata, si sovviene che la stessa argomenta in specifico sulla libera disponibilità tra le parti della indicata condizione, e sulla sua operatività in ipotesi di cessione del credito risarcitorio alla Concessionaria non convenzionata.

Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice non argomenta, in risposta, sulla validità o sulla natura di detta clausola, ma evidenzia che l'indennizzo diretto non legittima la opposizione al danneggiato di clausole proprie del contratto assicurativo, atte a limitare l'obbligo risarcitorio , posto che tale Istituto non modifica la posizione di danneggiato e non di assicurato dell'istante, pur agendo nei confronti della propria assicurazione.

Si conviene, pertanto, con tale ultima interpretazione, anche in considerazione della chiara pronuncia della Corte di Cassazione sul punto , che parte attrice allega (Cass. Ordinanza n. 21896/2017)

La Corte ha operato , si osseva, un'analisi pressochè completa della procedura prevista dall'art. 149 C.d.A., per sancire, infine, la necessità del litisconsorzio necessario del responsabile civile

In questa analisi, ha effettuato anche una disamina della natura dell'obbligazione risarcitoria, che si caratterizza per essere squisitamente extracontrattuale, in continuità con il precedente orientamento (Cass. Ordinanza n. 5928/2012), secondo cui *"l'azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile ..."*; e analogamente , (Ordinanza 20374/2015), *"...nel caso in cui il terzo danneggiato abbia rivolto la sua pretesa risarcitoria nei confronti del proprio assicuratore della r.c.a. secondo la procedura di cui all'art.149 cit.. (...) l'azione diretta che tale disposizione accorda al danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore, non è altro che la medesima azione prevista dall'art.144 cod. ass. per le ipotesi ordinarie (e*

dalla quale, pertanto mutua l'intera disciplina), con l'unica particolarità che destinatario ne è l'assicuratore della vittima anziché quello del responsabile...".

Più in specifico, la Cassazione definisce il risarcimento diretto come "sistema risarcitorio costruito dall'articolo 149 e dal DPR 18 luglio 2006, numero 254", che "si fonda su una sorta di acollo ex lege a carico dell'assicuratore del danneggiato del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo".

Il risarcimento diretto, per la Cassazione, è "per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l'articolo 144 comma 3 (...) dispone che, quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ha l'obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato dal proprietario del mezzo. L'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144; (...) ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell'articolo 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente".

Con il richiamare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 180/2009, la decisione ribadisce, poi, la finalità della procedura di risarcimento diretto che "non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato", rilevando che l'assicuratore di quest'ultimo "non fa altro che liquidare il danno per conto dell'assicuratore del danneggiante".

In considerazione, pertanto, dell'identità delle azioni ex artt. 144 e 149 C.d.A., la Corte giunge alla conclusione della necessità del litisconsorzio con il responsabile civile.

Oltre a ciò, l'ulteriore fondamentale conseguenza del predetto ragionamento è l'inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto assicurativo in sede di indennizzo diretto, richiamando l'art. 144 numero 2 del codice delle assicurazioni, il quale prevede che "per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno".

L'indicata Ordinanza appare, quindi molto chiara e definitiva nel richiamare la norma citata come efficace anche nell'indennizzo diretto.

Ma vi è di più, la legge n. 124/2017 ha aggiunto il comma 11-bis all'art. 148 C.d.A., che ha chiarito la inammissibilità di decurtazioni risarcitorie disponendo che "resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122", e anche l'IVASS, con la lettera al mercato del 24 luglio 2017, ha valutato come vessatorie tutte quelle le clausole che "tendono a limitare la cessione del credito da parte dell'assicurato a

favore di terzi ovvero a penalizzare il ricorso a riparatori non convenzionati con l'impresa di assicurazione", clausole che devono, quindi, essere ritenute vessatorie per contrasto col Codice del consumo.

Richiamare , pertanto, il Regolamento (D.P.R. 254/2006) che prevede in caso di risarcimento diretto , la possibilità che le polizze prevedano il risarcimento in forma specifica con contestuale riduzione del prezzo, non pare fondato, in primo luogo perché lo stesso Regolamento non dispone la facoltà di una correlata decurtazione risarcitoria, ed in secondo luogo, in quanto , se anche la prevedesse , sarebbe contraria a norme di legge che prevalgono sulla medesima .

La Suprema Corte ha, quindi, posto una chiusa definitiva sull'argomento: nella materia della RC auto, anche in regime di risarcimento diretto sono inopponibili al danneggiato qualsivoglia eccezione o franchigia derivanti dal contratto.

Sulla scorta di quanto sopra, l'eccezione sollevata da parte convenuta deve essere respinta, anche in quanto non è stata dimostrata la specifica sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. da parte della attrice della clausola opposta, ritenuta vessatoria.

Nel merito, la dinamica , come descritta da parte attrice, non viene contestata dalla convenuta, sicchè risulta assodata l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla sig.ra Vittoria che non ha osservato la prescritta distanza di sicurezza.

Pure il *quantum* , come da fatture allegate, non viene contestato, salva la decurtazione di cui alla clausola suddetta , risultata non opponibile, con conseguente determinazione del danno materiale in €. 3.270,00 per le riparazioni, oltre ad €. 146,40 per il noleggio dell'auto sostitutiva.

Axa ha provveduto a pagare la somma di €. 2.736,00, comprensiva di €, 300,00 per la spesa di assistenza stragiudiziale , che deve, pertanto, essere decurtata: totale danno materiale da liquidare: €. 980,40.

Le spese stragiudiziali, come detto, risultano essere state già liquidate, e la relativa domanda non può, quindi, trovare accoglimento.

Sulla somma, come sopra come sopra individuata, andrà riconosciuta la rivalutazione monetaria, dal giorno del sinistro (13.09.2017) , nonché interessi al tasso legale, sulla somma via rivalutata di anno in anno, sino alla pubblicazione della sentenza; dalla sentenza al saldo decorrono gli interessi legali.

- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace, visto l'art. 2054 c.c., I e II co., definitivamente pronunciando tra le parti,

- Incontestata la responsabilità della sig.ra Vittoria nella causazione del sinistro, accoglie la domanda di risarcimento dei danni materiali avanzata dalla sig.ra Gabriela nei confronti dei

convenuti, che condanna, in solido tra loro , a pagare all'attrice la somma complessiva di €. 980,40;

- pone a carico dei convenuti le spese di giudizio di parte attrice, che liquida nella somma complessiva di €. 743,48 , di cui €.143,48 per spese non imponibili, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti, ex art. 282 c.p.c..
- Così deciso in Bologna, il 20 gennaio 2020
- Il Giudice di Pace
- (Avv. Stefania Trincanato)



Depositato in Cancelleria

il 26 MAG. 2020

Il CANCELLIERE

Mario Meris

